



## COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 40

**Oggetto: Approvazione Regolamento canone patrimoniale non ricognitorio e determinazione tariffe anno 2015.**

L'anno **DUEMILAQUINDICI**, il giorno **TRENTUNO**, del mese di **LUGLIO** alle ore **09.15**

nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

In **SECONDA** convocazione in sessione **ORDINARIA** pubblica, che è stata partecipata ai Signori

Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
LUCIANI MASSIMO	X		MARIOTTI ANTONIO	X	
GAZZELLA ELIO	X		GAZZELLA MARIO		X
DEL SAVIO COSTANTINO	X		GALLONI LUCA	X	
CECCHINI FAUSTO	X		LUCIANI ANDREA	X	
FRANCHINI CARLO		X	CATENA SILVIO	X	
CERRI LIDIA		X	MAZZARINI ANDREA	X	
PESOLI GIAMPIETRO	X				

Assegnati n. 13

In carica n. 13

Presenti n. 10

Assenti n. 3

Fra gli assenti sono i consiglieri: Franchini Carlo, Cerri Lidia e Gazzella Mario.

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la seduta il **Sindaco Dott. Massimo Luciani**;

Partecipa il **Segretario Generale Dott. Walter Gaudio**;

La seduta è pubblica.

Alle ore 09,18 entra in aula il Consigliere Carlo Franchini.

Alle ore 10,34 esce dall'aula il Consigliere Carlo Franchini.

Alle ore 10,36 entra in aula il Consigliere Carlo Franchini.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** che l' art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.

**Visto** l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"// termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell' addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo I, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

**Visto** il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio applicabile a tutte le occupazioni a carattere permanente del demanio e patrimonio stradale dotate di concessioni/autorizzazioni o nulla osta rilasciate dai competenti uffici dell'ente pubblico;

**Esaminata** la circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20.02.1996, e visto che il canone non ricognitorio è compatibile e cumulabile con il canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti: il canone non ricognitorio, infatti, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell' esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall' occupazione e dall' uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la C.O.S.A.P. ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva;

**Viste** le Sentenze della Corte di Cassazione 27.10.2006 n. 23244, e 31.07.2007 n. 16914, da cui si evince che, posta la diversa natura giuridica dei proventi in esame, deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l' occupazione della medesima area pubblica, oltre alla C.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale;

**Vista** la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6459/2014 dalla quale si evince che, tale canone si configura come entrata patrimoniale per l'amministrazione proprietaria della strada, gravante sui soggetti titolari di concessione che utilizzano il suolo e il sottosuolo delle pubbliche

strade e, in tal senso, il canone non ricognitorio assume la funzione di corrispettivo per l'uso particolare del suolo e del sottosuolo che è accordato al concessionario;

**Verificato** che l'entità del canone non ricognitorio deve essere determinata tenendo conto:

- 1- delle soggezioni che derivano alla strada e alle sue pertinenze;
- 2- del valore economico della concessione o autorizzazione;
- 3- del vantaggio economico ritraibile dalla concessione;

**Esaminato** l'allegato schema di regolamento (**All.1**) alla presente deliberazione per l'applicazione del canone non ricognitorio, predisposto dal competente ufficio comunale;

**Considerato** che a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d' imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all' articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l' approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell' Interno, con il blocco, sino all' adempimento dell' obbligo dell' invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell' Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l' avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall' articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**Richiamati:**

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

**Ritenuto** di approvare il suddetto regolamento nonché determinare le tariffe per l'anno 2015(come riportate nella tabella Allegato A al regolamento) ;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento di contabilità;

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e contabile;

**Visto** il parere del Revisore dei conti reso ai sensi dell' art. 239 comma 1 lett.b) n.7 del D.Lgs 267/2000;

Considerato che, al momento della votazione, non è presente in aula il Consigliere Franchini e che, pertanto, risultano presenti n. 10 consiglieri (i consiglieri Massimo Luciani, Elio Gazzella, Del Savio, Cecchini, Pesoli, Mariotti, Galloni, Andrea Luciani, Catena e Mazzarini) ed assenti n. 3 consiglieri (i consiglieri Franchini, Cerri e Mario Gazzella);

All'esito della votazione, espressa nelle forme di legge, all'unanimità

### **DELIBERA**

1) di approvare, per le ragioni meglio enunciate in premessa, il "Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio" (**All. 1**);

2) Di determinare per l'anno 2015, le tariffe del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio come riportate nella tabella Allegato A al regolamento;

3) Di trasmettere, a norma dell' art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell' art.52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

# Comune di Trevignano Romano

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



## REGOLAMENTO COMUNALE ISTITUZIONE CANONE CONCESSORIO NON RICOGNITORIO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2015

## **ARTICOLO 1**

### **OGGETTO, FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente regolamento adottato, in conformità al disposto di cui all'art. 42, comma 2, lett. a) e f), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Trevignano Romano del Canone di Concessione Patrimoniale Non Ricognitorio (in breve CCNR) previsto e disciplinato dagli articoli 25, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il CCNR, che ha natura di entrata patrimoniale, costituisce la controprestazione del godimento del bene ottenuto in concessione, e trova il suo fondamento giuridico nel rapporto bilaterale (anche se non paritario) che disciplina la concessione stessa. Esso individua la funzione di corrispettivo, quale vera e propria controprestazione per l'uso particolare del suolo pubblico.

3. Il CCNR si differenzia dal canone ricognitorio che rappresenta la quantificazione monetaria dovuta a titolo di riconoscimento del diritto di proprietà del Comune su di un bene oggetto di concessione e la cui quantificazione non è rapportata all'utilità economica ricevuta dal concessionario.

4. In conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Finanze – Dipartimento della Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 20 gennaio 2009 (prot. 1779/09 – OGGETTO: *Chiarimenti in ordine all'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone (COSAP) per le occupazioni effettuate con cavi, condutture e impianti da aziende di erogazione di pubblici servizi. Artt. 46 e 47 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e art. 63, comma 2, lettera f) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.*) il CCNR è dovuto anche nel caso in cui per la stessa occupazione viene pagata la TOSAP o il COSAP.

## **ARTICOLO 2**

### **CONCESSIONI**

1. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente regolamento, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione (rivalutabile di anno in anno con apposita deliberazione) o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. Il Comune può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

### **ARTICOLO 3 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le concessioni permanenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, si conformano (e verranno, quindi, opportunamente modificate con espressa indicazione dell'adeguamento ISTAT, come previsto dal successivo art. 10 del presente regolamento, per gli anni successivi all'anno in cui il presente regolamento entra in vigore), alle disposizioni del presente Regolamento dalla sua entrata in vigore.
2. Le concessioni non perfezionate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, saranno rilasciate nel rispetto dei requisiti di legge e delle disposizioni del presente Regolamento.
3. Qualora vengano accertate irregolarità nelle concessioni permanenti già rilasciate, le stesse dovranno essere regolarizzate mediante l'integrazione o il rilascio di una nuova concessione, conforme alla legislazione vigente ed alle disposizioni del presente Regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge, nonché dei regolamenti applicabili in materia.
5. Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali e degli atti aventi natura regolamentare che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
6. Formano parte integrante del presente regolamento, **l'allegato A)**, che regola in modo dettagliato le tariffe da applicare per ogni fattispecie di occupazione, determinate con specifico riferimento ai criteri di cui all'art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992 e **l'allegato B)**, che regola la suddivisione e la classificazione delle strade.

### **ARTICOLO 4 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

1. Ai fini dell'applicazione del CCNR, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune, ai fini dell'applicazione della tariffa, sono classificate, come previsto in dettaglio nell'**allegato B)** in n. 2 categorie, in ordine crescente di rilevanza, come segue:

1. strade, spazi ed aree pubbliche di I categoria (minore rilevanza)
2. strade, spazi ed aree pubbliche di II categoria (maggiore rilevanza)

## **ARTICOLO 5**

### **CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

1. Ai sensi del 1° comma, dell'art. 25 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le occupazioni a carattere permanente del demanio stradale sono consentite solo a seguito di concessioni rilasciate dai competenti uffici comunali e comportano il pagamento del canone concessorio non ricognitorio (CCNR), in base alle prescrizioni e ai criteri di cui al comma 8, art. 27 del citato Decreto Legislativo n. 285/1992.

2. La Giunta Comunale, in conformità all'art. 48 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) ed avuto riguardo ai criteri di cui art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 1992 n. 285, può modificare annualmente, in via generale, salvo quando previsto dal superiore articolo 3 in ordine alle modifiche dei titoli concessori già in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la tariffa del CCNR, entro i termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione e con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.

3. In assenza di Deliberazione della Giunta, si applicano le tariffe in vigore nell'anno precedente, annualmente aggiornate in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati, verificatesi nell'anno precedente.

## **ARTICOLO 6**

### **TERMINE DI PAGAMENTO**

1. Il termine per il pagamento del CCNR scade, per ciascun anno solare, il 30 gennaio, fatto salvo il termine di cui *infra* all'articolo 16 per il primo anno di applicazione.

2. E', in ogni caso, fatta salva la possibilità per tutti coloro che occupano il suolo pubblico rilevante ai fini del presente Regolamento (art. 27 comma 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992), di dichiarare al Comune, Ufficio Tributi, a mezzo raccomandata A/R ovvero pec (postmaster@pec.trevignanoromano.it), entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la propria volontà di provvedere alla rimozione dell'occupazione (legittima ovvero abusiva). In tal caso il CCNR non sarà dovuto, purché la rimozione e il ripristino dello stato dei luoghi, in conformità alle disposizioni di legge, venga ultimato entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'invio della predetta comunicazione. Dell'ultimazione dei lavori di rimozione l'occupante dovrà darne comunicazione al Comune, secondo una delle modalità sopra indicate, entro il termine di 10 giorni dall'effettiva ultimazione della rimozione dell'occupazione. Resta, in ogni caso, impregiudicata l'eventuale debenza, per la medesima occupazione che si intende rimuovere, di altre somme dovute, per il periodo anteriore alla rimozione, in favore dell'Amministrazione Comunale, per causali diverse dal CCNR.



**ARTICOLO 7**  
**CALCOLO DELLA SUPERFICIE SOGGETTA**  
**A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

1. La superficie da assoggettare al CCNR si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari (o all'unità nei casi specifici) con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente i decimali, se uguale o superiore a mezzo metro quadrato o lineare. In caso di occupazioni inferiori a mezzo metro quadrato o lineare, le stesse sono arrotondate ad un metro quadrato o lineare.

Per le concessioni per attraversamenti sotterranei o aerei le tariffe sono calcolate per unità di lunghezza adottando i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime:

- a) tubi e condotte interrate: viene considerata la superficie definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro;
- b) elettrodotti, cavi aerei e fasci di cavi aerei: viene considerata la superficie definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro.

2. Le occupazioni temporanee, anche se a carattere ricorrente, non sono soggette al pagamento del CCNR.

**ARTICOLO 8**  
**TIPOLOGIE DI CONCESSIONI SOGGETTE**  
**A CANONE DI CONCESSIONE NON RICOGNITORIO**

1. Sono assoggettate al CCNR, oltre che al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, le seguenti tipologie, in dettaglio indicate nell'allegato A, di concessioni permanenti per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche rilevanti ai fini del presente regolamento, ai sensi dell'art. 27, comma 7, del Decreto legislativo n. 285/1992, nonché di aree private sulle quali risulta costituita nei modi e nei termini di legge la servitù di pubblico passaggio:

1. attraversamenti sotterranei o aerei relativi ad erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa;
2. pubblicità su strade o in vista di strade;
3. accessi in genere;
4. accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.

2. Criterio residuale di classificazione della tipologia di occupazione: qualora la tipologia di occupazione in esame non risulti direttamente rilevabile tra quelle elencate nella classificazione di cui all'**allegato A)**, si deve procedere all'attribuzione della tipologia di cui al citato allegato avente caratteristiche quanto più prossime o similari, a quella di occupazione.

3. Ai fini del presente regolamento, per occupazioni permanenti si intendono comunque, ma non esclusivamente, quelle relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione effettuate mediante:

- a) condutture sotterranee per la distribuzione di acqua potabile, gas ed energia elettrica;
- b) linee telefoniche sotterranee;
- c) condutture per la fognatura e condutture per la depurazione;
- d) linee sotterranee per la fibra ottica; intercapedini, manufatti e simili, contenitori sotterranei di cavi, condutture e linee elettriche e telefoniche;
- e) pozzetti, cabine telefoniche ed elettriche, camerette di ispezione, botole, tombini, griglie e qualsiasi altro manufatto posto sul suolo pubblico;
- f) tralicci di elettrodotto;
- g) occupazione permanente di area per installazione di stazioni radio base per telefonia mobile e simili.

#### ARTICOLO 9

#### VALORE DELL'OCCUPAZIONE E UNITA' DI MISURA

1. Il valore (V) viene attribuito con riferimento alla singola tipologia di occupazione come da classificazione di cui all'**allegato A**) al presente regolamento in base all'unità di misura espressa mediante le seguenti abbreviazioni:

- m<sup>2</sup> = metri quadrati
- m = metri lineari
- cad. = cadauno

#### ARTICOLO 10

#### TARIFFA

1. La tariffa di riferimento, per ciascuna delle tipologie di occupazione definite nell'elenco di cui all'**allegato A**) al presente regolamento, fatta salva nuova determinazione da parte del competente organo ai sensi del comma 2 dell'art. 5, è comunque aggiornata dopo il primo anno, in misura pari al 75% della variazione accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dell'ammontare dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, verificatasi a novembre dell'anno di riferimento rispetto al mese di novembre dell'anno precedente.

2. La tariffa di cui all'allegato A) è determinata anche in base agli effettivi oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori.

**ARTICOLO 11**  
**CALCOLO DELL'IMPORTO DOVUTO PER IL CANONE RICOGNITORIO**

1. L'importo dovuto a titolo di CCNR viene determinato sulla base della tariffa allegata, salvo quanto disposto dall'art. 5, commi 2 e 3 e dall'art 10 del presente regolamento, avuto riguardo ai criteri di determinazione previsti dall'art. 27, comma 8 del Decreto Legislativo n. 285/1992.

2. In conformità alle previsioni di cui alla Circolare del Ministero della Finanze – Dipartimento della Finanze – Direzione Federalismo Fiscale n. 1/DF del 20 gennaio 2009, il CCNR è riscosso in aggiunta alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dovuta per l'occupazione e il relativo importo è detratto da quest'ultima.

**ARTICOLO 12**  
**AGEVOLAZIONI – RIDUZIONI – ESENZIONI**

1. Sono esenti dal pagamento del CCNR le seguenti tipologie di occupazione:

1. pubblicità su strade o in vista di strade;
2. accessi in genere;
3. accessi commerciali con impianti di distributori di carburante annessi – I.D.C.

2. Le domande di agevolazione, riduzione o esenzione dal pagamento del CCNR, ove previste, eccetto quelle previste al comma 1, non subordinate a domanda da parte dell'utente e ad istruttoria, dovranno essere inoltrate al Comune entro il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione degli avvisi di scadenza, con allegata la necessaria documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti per usufruire dell'agevolazione, riduzione o esenzione, fatto salvo il termine di cui *infra* all'articolo 16 per il primo anno di applicazione.

3. Il Comune provvederà all'istruttoria della domanda, ove ricevuta nei termini di cui al comma che precede, entro 30 dal ricevimento, provvedendo a comunicare all'istante, entro il predetto termine, l'esito (accoglimento o rigetto) dell'espletata istruttoria.

**ARTICOLO 13**  
**PAGAMENTO, ACCERTAMENTO E INTERESSI**  
**DOVUTI PER IL CANONE NON RICOGNITORIO**

1. Il CCNR può essere riscosso dal comune nei termini e nei modi previsti dalla legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente Locale.

2. Per il primo anno di occupazione il CCNR è dovuto per dodicesimi in rapporto ai mesi di effettiva occupazione decorrenti dalla data di inizio occupazione obbligatoriamente indicata nell'atto di concessione/contratto/convenzione. I periodi di occupazione pari o

superiori a 15 giorni si considerano pari a un dodicesimo del canone, i periodi inferiori si trascurano.

3. Per l'omesso, parziale o tardivo versamento del CCNR, il Comune o, per suo conto, l'eventuale soggetto gestore dell'entrata, invia al soggetto passivo un avviso con invito ad adempiere nel termine di 60 giorni. La comunicazione dell'avviso è effettuata nei termini e secondo le modalità di legge.

4. La comunicazione dei predetti avvisi è effettuata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla data in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento. Per l'omesso o parziale pagamento si applicano gli interessi moratori (regime di capitalizzazione semplice) calcolati al tasso legale di sconto con maturazione giorno per giorno.

5. Per l'omesso o parziale pagamento del CCNR si applica, in ogni caso, a cura del Comune, la sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo dovuto con un minimo di euro 25,00 ed un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'articolo 7-bis del d.lgs. 267/2000, ferme restando le eventuali sanzioni previste a norma dell'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs n. 285/1992.

6. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta al Comune o all'eventuale soggetto gestore dell'entrata, le somme o le maggiori somme versate e non dovute, nel termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione con decisione passata in giudicato del competente organo giurisdizionale.

#### **ARTICOLO 14 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Per le occupazioni abusive, cioè effettuate senza la prescritta concessione e/o autorizzazione, revocate e venute a scadere e non rinnovate/prorogate, ovvero difformi dalle disposizioni previste dalla concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dai successivi commi del presente articolo.

2. Nel caso di installazioni abusive di manufatti su aree pubbliche, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, può procedere all'immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

3. Per l'occupazione abusiva di spazi e aree pubbliche assoggettate al CCNR si applica una sanzione amministrativa da 300 euro a 500 euro, oltre all'accertamento del CCNR dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

4. Per l'occupazione di metri lineari eccedenti quelli previsti in concessione o autorizzazione si applica una sanzione amministrativa da 150 euro a 250 euro, oltre all'accertamento del maggior canone dovuto, ai sensi dell'articolo 7-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

5. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal Comune nei termini ed in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia.

## **ARTICOLO 15**

### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. La riscossione coattiva delle somme dovute in virtù delle disposizioni del presente regolamento e non pagate avviene in conformità alle modalità previste dalla legge per la riscossione delle entrate patrimoniali dell'Ente locale.

## **ARTICOLO 16**

### **DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* sul sito *web* istituzionale del Comune e avranno effetto base a quanto disposto dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. In sede di applicazione per l'anno 2015, il termine per il pagamento del CCNR è fissato, in deroga a quanto previsto dall'art. 6, al 16 dicembre 2015.

4. In via transitoria, in sede di applicazione per l'anno 2015, i termini per la presentazione di domande di agevolazione / riduzione / esenzione di cui all'art. 12, sono fissati al 30 novembre 2015.

5. L'art 14 del presente regolamento, relativo alle occupazioni abusive, non si applica per le occupazioni presenti sulle strade al 31 dicembre 2014.

6. In ossequio ai principi di amministrazione trasparente il presente regolamento verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. Inoltre al fine di consentirne, nel modo più efficace possibile, l'intelligibilità da parte dei soggetti interessati, il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie e organizzative disponibili, provvederà ad inoltrare a tutti i soggetti, già titolari di titolo concessorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, una nota esplicativa sull'entrata patrimoniale (CCNR) oggetto del presente regolamento.

# ALLEGATO A

## CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

### CRITERI GENERALI

La determinazione del canone varia in funzione della tipologia di concessione.

I criteri generali sulla base dei quali sono calcolati gli importi dovuti come corrispettivi delle autorizzazioni rilasciate dall'ENTE sono regolamentati dall'art.27 comma 7 e 8 del Codice della Strada (d.lgs.n.285/1992).

### CONCESSIONI SOGGETTE A CCNR

1. ATTRAVERSAMENTI (trasversali e longitudinali, sotterranei ed aerei)
2. PUBBLICITA' LUNGO O IN VISTA DI STRADE
3. ACCESSI IN GENERE
4. ACCESSI COMMERCIALI CON IMPIANTI DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI ANNESSI – I.D.C.

### DETERMINAZIONE IMPORTI

I fattori che determinano il valore da attribuire alle tariffe sono:

1. il grado di soggezione della strada <sup>(1)</sup>(<sup>2</sup>);
2. il valore economico della concessione;
3. il vantaggio che l'utente ricava dalla concessione. Il vantaggio economico che ricavil titolare del cartello pubblicitario ovvero colui che gode del passaggio sulla strada pubblica. Tale vantaggio si evidenzia rispetto a soluzioni alternative che potrebbero comportare percorsi più lunghi o meno agevoli.

Il calcolo dell'importo del canone dipende inoltre:

- a) dall'estensione dell'interferenza e, nel caso di cartello pubblicitario, dal fatto che esso sia ubicato su suolo pubblico o su suolo privato (e quindi solo in vista della strada pubblica) e dalla presenza o meno di illuminazione sul cartello;
- b) dalla tipologia di accesso (a fondo agricolo, a civile abitazione, ad attività commerciale o industriale, a parcheggio più o meno esteso, ecc.), o di attraversamento (sulle pertinenze stradali, nel sottosuolo stradale, aereo, ecc.);
- c) dal volume di traffico attraversante la strada dove ricade l'interferenza.

La somma dovuta dal concessionario sarà quindi determinata, da una parte, dai costi che l'ENTE sostiene per l'interferenza stradale (costi che si ripercuotono sulle strade e relative pertinenze), e dall'altra, dal vantaggio di chi utilizza l'interferenza.

Per il calcolo degli importi dei CCNR sono state adottate le formule riportate nel seguito, in analogia con quanto disposto con provvedimento dell'Amministratore di ANAS S.P.A. ogni anno e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Nell'attribuzione dei valori ai coefficienti adottati sono state altresì tenute in considerazione le reali esigenze dei canoni di cui al presente Regolamento. Detti coefficienti tengono conto delle caratteristiche peculiari delle interferenze, delle soggezioni della strada che ne derivano, del vantaggio economico del concessionario.

#### LEGENDA DEI COEFFICIENTI E DEI RISPETTIVI VALORI ADOTTATI

ATTRAVERSAMENTI				
TRASVERSALI, LONGITUDINALI, SOTTERRANEI, AEREI				
<b>C</b>	:	CANONE DI CONCESSIONE		
<b>Ct</b>	:	valore medio del suolo	= 5	Euro
<b>La</b>	:	lunghezza attraversamento		m
<b>Tp</b>	:	larghezza attraversamento		m
<b>Ku</b>	:	coeff. di maggiorazione che tiene conto dell'interferenza	attraversamento fuori dalle aree pavimentate	= 1
			attraversamento su aree pavimentate	= 2
			attraversamento aereo con sostegni fuori dall'area ad uso pubblico	= 0,5
			attraversamento aereo con sostegni dentro dall'area ad uso pubblico	= 1,5
<b>Ko</b>	:	coeff. di maggiorazione che tiene conto dell'utilizzo di opere d'arte (sottopassi, cavalcavia, ponti pedonali o carrabili...) della strada	vengono utilizzate	= 2
			non vengono utilizzate	= 1
<b>Kt</b>	:	coeff. di maggiorazione per attraversamenti trasversali nel sottosuolo	attraversamenti trasversali	= 12
			attraversamento longitudinali	= 1
<b>i</b>	:	interesse di capitalizzazione del bene	5%	= 0,05
<b>V</b>	:	valore delle opere da realizzare dal concessionario al ml		=
<b>0,003</b>	:	prodotto tra l'incidenza di manutenzione annua sul valore dell'opera per il vantaggio del concessionario per la manutenzione e sorveglianza	1,5% x 20%	= 0,003
<b>0,002</b>	:	maggiore onere di sorveglianza e per la gestione della strada pari al 2 per mille del valore dell'opera da realizzare dal concessionario		= 0,002
<b>Ki</b>	:	fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi	da 1 a 4	

<b>Kr</b>	:	coeff. di rivalutazione monetaria	da agosto 1998 a giugno 2014	=	1,369	
<b>PUBBLICITA' LUNGO O IN VISTA DI STRADE</b>						
<b>C</b>	:	CANONE DI CONCESSIONE				
<b>Cv</b>	:	CANONE BASE		=	7	<i>Euro/mq</i>
<b>Ms</b>	:	quota aggiuntiva per sostegni su pertinenze stradali	quota fissa	=	25	<i>Euro/cad</i>
<b>Mc</b>	:	maggiorazione per cartelli posizionati in area di carburanti		=	5,165	<i>Euro/mq</i>
<b>Kl</b>	:	coefficiente di maggiorazione per illuminazione		=	1,5	
<b>Ki</b>	:	fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi	da 1 a 4			
<b>Kr</b>	:	coeff. di rivalutazione monetaria	da agosto 1998 a giugno 2014	=	1,369	
<b>S</b>	:	S	superficie del cartello			<i>mq</i>
<b>ACCESSI IN GENERE</b>						
<b>C</b>	:	CANONE DI CONCESSIONE				
<b>Ct</b>	:	valore medio del suolo		=	5	<i>Euro/mq</i>
<b>La</b>	:	larghezza dell'accesso in m		=	1	<i>m</i>
<b>i</b>	:	interesse di capitalizzazione del bene	5%	=	0,05	
<b>ka</b>	:	coefficiente connesso con il tipo di accesso		=		
<b>Ki</b>	:	fa riferimento al coeff. di maggiorazione di cui al DM 14.06.1965 e successivi aggiornamenti. Assume valori da 1 a 4 in funzione all'importanza della strada, alla distanza dai centri abitati e all'importanza degli stessi	da 1 a 4			
<b>Kr</b>	:	coeff. di rivalutazione monetaria	da agosto 1998 a giugno 2014	=	1,369	



## VALORI DEL COEFF. Ka

In relazione al valore da attribuire al coefficiente Ka nella formula per il calcolo dei canoni relativi agli accessi sono state redatte le tabelle che seguono suddivise in:

- Tabella B.1 : ACCESSI AGRICOLI;
- Tabella B.2 : ACCESSI CIVILE ABITAZIONE;
- Tabella B.3 : ACCESSI INDUSTRIALI E COMMERCIALI;
- Tabella B.4 : ACCESSI COMMERCIALI CON I.D.C.

### Tabella B.1 ACCESSI AGRICOLI

Valori di Ka per accessi agricoli fino a 3 ml

A.1	Accesso agricolo con fondo servito fino a 3 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	10
A.2	Accesso agricolo con fondo servito da oltre 3 Ha a 10 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	15
A.3	Accesso agricolo con fondo servito oltre 10 Ha di estensione, fino a m 3,00 di larghezza dell'accesso	30
A.1a	Incremento di A.1 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	15
A.2a	Incremento di A.2 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	22,5
A.3a	Incremento di A.3 del 50% per la presenza sul terreno di uno o più fabbricati di superficie superiore a mq 25	45

Per ogni metro lineare di larghezza degli accessi eccedenti i m 3,00 va applicato un supplemento pari all'importo del canone attribuito.

### Tabella B.2 ACCESSI CIVILE ABITAZIONE

B.1	Accesso ad unico fabbricato di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	20
B.2	Accesso a 2 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	40
B.3	Accesso a 3 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	60
B.4	Accesso a 4 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	70
B.5	Accesso a 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	90
B.6	Accesso ad oltre 5 fabbricati di civile abitazione, per ogni metro lineare di accesso	140
B.6a	Incremento di B.6 per ogni fabbricato oltre il sesto con "n" = numero fabbricati oltre il sesto	140 + + (n x10)

**Tabella B.3 ACCESSI INDUSTRIALI E**

**COMMERCIALI**

C.1	Accesso unico a carattere industriale o commerciale di larghezza non superiore a m 10,00, per ogni metro lineare di accesso - (con La ≤ 10,00 metri) C = Ct x La x i x Ka x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 100 x Ki x 1,1708	100
C.1a	Incremento di C.1 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 10,00 - (con La > 10,00 metri) C = ( Ct x La totale x i x Ka x Ki x Kr ) + [ Ct x ( La totale - 10,00 ) x i x Ka x Ki x Kr ] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 100 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 10,00) x 0,05 x 50 x Ki x 1,1708]	50
C.1b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.1 - (con La ≤ 10,00 metri) C = Ct x La x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 140 x Ki x 1,1708	Ka x 1,4
C.1b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.1 + C.1a) - (con La > 10,00 metri) C = [ Ct x La totale x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr ] + + [ Ct x ( La totale - 10,00 ) x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr ] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 140 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 10,00) x 0,05 x 70 x Ki x 1,1708]	Ka x 1,4
C.1c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.1 - (con La ≤ 10,00 metri) C = Ct x La x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 180 x Ki x 1,1708	Ka x 1,8
C.1c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.1 + C.1a) - (con La > 10,00 metri) C = [ Ct x La totale x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr ] + + [ Ct x ( La totale - 10,00 ) x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr ] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 180 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 10,00) x 0,05 x 90 x Ki x 1,1708]	Ka x 1,8
C.2	Accesso doppio a carattere industriale o commerciale di larghezza complessiva fino a m 20,00, per ogni metro lineare di accesso - (con La ≤ 20,00 metri) C = Ct x La x i x Ka x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 160 x Ki x 1,1708	160
C.2a	Incremento di C.2 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 20,00 complessivi - (con La > 20,00 metri) C = ( Ct x La totale x i x Ka x Ki x Kr ) + [ Ct x ( La totale - 10,00 ) x i x Ka x Ki x Kr ] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 160 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 20,00) x 0,05 x 200 x Ki x 1,1708]	200
C.2b.1	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.2 - (con La ≤ 20,00 metri) C = Ct x La x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 224 x Ki x 1,1708	Ka x 1,4
C.2b.2	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.2 + C.2a) - (con La > 20,00 metri) C = [ Ct x La totale x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr ] + + [ Ct x ( La totale - 20,00 ) x i x (Ka x 1,4) x Ki x Kr ] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 224 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 20,00) x 0,05 x 280 x Ki x 1,1708]	Ka x 1,4
C.2c.1	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.2 - (con La ≤ 20,00 metri) C = Ct x La x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr = 5,16456 x La x 0,05 x 288 x Ki x 1,1708	Ka x 1,8
C.2c.2	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.2 + C.2a) - (con La > 20,00 metri) C = [ Ct x La totale x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr ] + + [ Ct x ( La totale - 20,00 ) x i x (Ka x 1,8) x Ki x Kr ] = C = (5,16456 x La x 0,05 x 288 x Ki x 1,1708) + + [5,16456 x (La - 20,00) x 0,05 x 360 x Ki x 1,1708]	Ka x 1,8

Tabella B.4 ACCESSI COMMERCIALI CON I.D.C.

<b>C.3</b>	Accesso unico a carattere commerciale dotato di impianto pubblico automatico per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione di larghezza non superiore a m 10,00, per ogni metro lineare di accesso (con La ≤10,00 metri)	150
	$C = Ct \times La \times i \times Ka \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 150 \times Ki \times 1,3690$	
<b>C.3a</b>	Incremento di C.3 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 10,00 -(con La > 10,00 metri)	50
	$C = (Ct \times La \text{ totale} \times i \times Ka \times Ki \times Kr) - (Ct \times (La \text{ totale} - 10,00) \times i \times Ka \times Ki \times Kr) =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 150 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 10,00) \times 0,05 \times 50 \times Ki \times 1,3690]$	
<b>C.3b.1</b>	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.3 -(con La ≤10,00 metri)	Ka x1,4
	$C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 210 \times Ki \times 1,3690$	
<b>C.3b.2</b>	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.3 + C.3a) -(con La > 10,00 metri)	Ka x1,4
	$C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (La \text{ totale} - 10,00) \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 210 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 10,00) \times 0,05 \times 70 \times Ki \times 1,3690]$	
<b>C.3c.1</b>	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.3 -(con La ≤10,00 metri)	Ka x1,8
	$C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 270 \times Ki \times 1,3690$	
<b>C.3c.2</b>	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.3 + C.3a) -(con La > 10,00 metri)	Ka x1,8
	$C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (La \text{ totale} - 10,00) \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 270 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 10,00) \times 0,05 \times 90 \times Ki \times 1,3690]$	
<b>C.4</b>	Accesso doppio a carattere commerciale dotato di impianto pubblico automatico per la distribuzione di carburanti ad uso autotrazione di larghezza complessiva fino a m 20,00, per ogni metro lineare di accesso (con La ≤20,00 metri)	240
	$C = Ct \times La \times i \times Ka \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 240 \times Ki \times 1,3690$	
<b>C.4a</b>	Incremento di C.4 per ogni metro lineare o frazione eccedente i m 20,00 complessivi -(con La > 20,00 metri)	200
	$C = (Ct \times La \text{ totale} \times i \times Ka \times Ki \times Kr) - (Ct \times (La \text{ totale} - 20,00) \times i \times Ka \times Ki \times Kr) =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 240 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 20,00) \times 0,05 \times 200 \times Ki \times 1,3690]$	
<b>C.4b.1</b>	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a C.4 -(con La ≤20,00 metri)	Ka x1,4
	$C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 336 \times Ki \times 1,3690$	
<b>C.4b.2</b>	Incremento del 40% per presenza di parcheggio fino a mq 200 di superficie a (C.4 + C.4a) -(con La > 20,00 metri)	Ka x1,4
	$C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (La \text{ totale} - 20,00) \times i \times (Ka \times 1,4) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 336 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 20,00) \times 0,05 \times 280 \times Ki \times 1,3690]$	
<b>C.4c.1</b>	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a C.4 -(con La ≤20,00 metri)	Ka x1,8
	$C = Ct \times La \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr = 5,16456 \times La \times 0,05 \times 432 \times Ki \times 1,3690$	
<b>C.4c.2</b>	Incremento dell'80% per presenza di parcheggio superiore a mq 200 di superficie a (C.4+ C.4a) -(con La > 20,00 metri)	Ka x1,8
	$C = [Ct \times La \text{ totale} \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] - [Ct \times (La \text{ totale} - 20,00) \times i \times (Ka \times 1,8) \times Ki \times Kr] =$ $C = (5,16456 \times La \times 0,05 \times 432 \times Ki \times 1,3690) + [5,16456 \times (La - 20,00) \times 0,05 \times 360 \times Ki \times 1,3690]$	

Formula per la determinazione del CCNR per attraversamenti:

$$C = ((Ct * La * Tp * Ku * Ko * Kt) * i * Ki) * Kr + ((V * La) * (0,003 + (0,002 * Kt))) * Kr$$

Formula per la determinazione del CCNR per pubblicità su strade o in vista di strade:

$$C = (((Cv + Mc) * S + Ms) * Ki) + (Cv * Kl) * S * Kr$$

Formula per la determinazione del CCNR per accessi in genere:

$$C = ((Ct * La) * i * Ka) * Ki * Kr$$

Seguono a titolo semplificativo delle tabelle con le tariffe dei CCNR da applicare nei casi standard in funzione della tipologia di interferenza e, per ognuna di queste, delle soggezioni e del vantaggio economico determinato da ogni concessione.

**TABELLA CON IMPORTO CANONI PER ATTRAVERSAMENTI AL ML (4)**

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali LINEE ELETTRICHE - TELEFONICHE - SEGNALI					
SOTTERRANEI			AEREI		
LONGITUDINALI			LONGITUDINALI		
<u>CON STRADA NON PAVIMENTATA</u>			<u>BT/MT SENZA SOSTEGNI SU SUOLO PUBBLICO</u>		
STRADA TIPO I	1,900	Euro/ml	STRADA TIPO I	1,200	Euro/ml
STRADA TIPO II	2,400	Euro/ml	STRADA TIPO II	1,500	Euro/ml
<u>CON STRADA PAVIMENTATA</u>			<u>BT/MT CON SOSTEGNI SU SUOLO PUBBLICO</u>		
STRADA TIPO I	3,100	Euro/ml	STRADA TIPO I	2,500	Euro/ml
STRADA TIPO II	4,200	Euro/ml	STRADA TIPO II	3,300	Euro/ml
<u>CON STRADA NON PAVIMENTATA</u>			<u>BT/MT CON SOSTEGNI SU SUOLO PUBBLICO</u>		
<u>SU CAVALCAVIA, PONTI....</u>			<u>SU CAVALCAVIA, PONTI....</u>		
STRADA TIPO I	3,100	Euro/ml	STRADA TIPO I	4,400	Euro/ml
STRADA TIPO II	4,200	Euro/ml	STRADA TIPO II	6,000	Euro/ml
<b>TRASVERSALI</b>					
<u>CON STRADA NON PAVIMENTATA</u>					
STRADA TIPO I	18,800	Euro/ml			
STRADA TIPO II	24,700	Euro/ml			
<u>CON STRADA PAVIMENTATA</u>					
STRADA TIPO I	33,900	Euro/ml			
STRADA TIPO II	46,300	Euro/ml			

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali <b>ACQUA</b>		
<b>SOTTERRANEI</b>		
<b>LONGITUDINALI</b>		
<u>CON STRADA NON PAVIMENTATA</u>		
STRADA TIPO I	1,900	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	2,400	<i>Euro/ml</i>
<u>CON STRADA PAVIMENTATA</u>		
STRADA TIPO I	3,200	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	4,200	<i>Euro/ml</i>
<u>CON STRADA NON PAVIMENTATA</u>		
<u>SU CAVALCAVIA, PONTI....</u>		
STRADA TIPO I	3,200	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	4,200	<i>Euro/ml</i>
<b>TRASVERSALI</b>		
<u>CON STRADA NON PAVIMENTATA</u>		
STRADA TIPO I	18,700	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	24,900	<i>Euro/ml</i>
<u>CON STRADA PAVIMENTATA</u>		
STRADA TIPO I	34,100	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	46,500	<i>Euro/ml</i>

Importo per unità di lunghezza canone attraversamenti longitudinali <b>FOGNATURE</b>		
<b>SOTTERRANEI</b>		
<b>LONGITUDINALI</b>		
<u>CON STRADA NON PAVIMENTATA</u>		
STRADA TIPO I	3,600	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	4,500	<i>Euro/ml</i>
<u>CON STRADA PAVIMENTATA</u>		
STRADA TIPO I	5,800	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	7,500	<i>Euro/ml</i>
<u>CON STRADA NON PAVIMENTATA</u>		
<u>SU CAVALCAVIA, PONTI....</u>		
STRADA TIPO I	5,800	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	7,500	<i>Euro/ml</i>
<b>TRASVERSALI</b>		
<u>CON STRADA NON PAVIMENTATA</u>		
STRADA TIPO I	33,800	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	44,100	<i>Euro/ml</i>

<u>CON STRADA PAVIMENTATA</u>		
STRADA TIPO I	59,500	<i>Euro/ml</i>
STRADA TIPO II	80,000	<i>Euro/ml</i>

---

---

## NOTE

### Nota (1):

*Le soggezioni che derivano dalla strada, sono i costi di manutenzione della strada derivanti dalla realizzazione dell'attraversamento o dall'interferenza. Da approfondimenti e studi effettuati da ANAS S.P.A. si evince che:*

1. **gli attraversamenti** con linee elettriche, di gasdotti, fognanti, di telecomunicazioni, ecc...sulla strada, o sulle relative pertinenze, comportano maggiori oneri di manutenzione del tratto interferito sia a medio che a lungo termine che non caratterizzano tratti stradali lasciati integri da lavori;
2. **l'installazione di cartelli pubblicitari** lungo o in vista di una strada comporta maggiori oneri di manutenzione, in quanto ogni cartello pubblicitario, oltre a costituire un potenziale pericolo per la circolazione stradale in ipotesi di sua caduta sulla carreggiata, interferisce comunque con la segnaletica stradale già esistente o di successiva installazione, poiché l'ENTE deve costantemente verificare il rispetto delle distanze minime di legge tra cartellonistica pubblicitaria e segnaletica stradale, nonché tra le stesse ed i punti singolari della strada (curve, intersezioni, gallerie, ecc.).

### Nota (2):

*Ai fini della definizione di «strada», è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto, l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall'ultimo inciso del comma 6 dell'art. 2, ai sensi del quale anche le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (art. 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico. (Cassazione civile, sez. II, 25 giugno 2008, n. 17350). I frontisti, o i proprietari, non possono precludere l'uso della strada ad alcuno, indipendentemente dall'aver o meno contribuito alle spese di realizzazione e/o manutenzione, né renderne più gravoso l'uso alla collettività. Spettano al Comune i poteri di polizia e di regolamento della circolazione, dell'ordine e della sorveglianza, in sostanza tali poteri comprendono: espletamento dei servizi di polizia stradale;*

- *garanzia della sicurezza e fluidità della circolazione, provvedendo alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze, arredo ed attrezzature, impianti e servizi, nel caso di inadempienza dei soggetti tenuti a farlo, salvo rivalsa dei relativi oneri per le rispettive quote;*
- *il controllo tecnico delle efficienze delle strade e relative pertinenze;*
- *l'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;*
- *il rilascio delle autorizzazioni e concessioni di cui al titolo II del Nuovo Codice della Strada;*
- *l'emissione delle ordinanze per regolare la circolazione e per rimuovere eventuali ostacoli al libero esercizio dell'uso pubblico*

### NOTA (3):

*ELENCO DEI DECRETI MINISTERIALI RIPORTANTI I COEFFICIENTI "Ki" DI MAGGIORAZIONE IN RELAZIONE ALL'IMPORTANZA DELLA STRADA GIA' IN USO PER GLI IMPIANTI DISTRIBUTORI CARBURANTI (ex coefficiente di maggiorazione "B")*

---

1) - Decreto Ministeriale 14.06.1965

*Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso ad impianti distributori carburanti lungo le strade statali.*

*(G.U. n. 181 in data 21.07.1965).*

2) - Decreto Ministeriale 22.11.1966

*Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.*

*(G.U. n. 318 in data 19.12.1966).*

3) - Decreto Ministeriale 20.04.1969

*Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.*

*(G.U. n. 116 in data 07.05.1969).*

4) - Decreto Ministeriale 30.10.1970

*Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali di recente statizzazione.*

*(G.U. n. 288 in data 13.11.1970).*

5) - Decreto Ministeriale 16.04.1973

*Determinazione dei canoni attinenti alle licenze di accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade di recente statizzazione.*

*(G.U. n. 159 in data 23.06.1973).*

6) - Decreto Ministeriale 03.08.1979

*Determinazione dei canoni attinenti alle licenze d'accesso ad impianti distributori di carburanti lungo le strade statali statizzate in epoca successiva al giugno 1973 e aggiornamento del canone base.*

*(G.U. n. 275 in data 08.10.1979).*

7) - Decreto Ministeriale 28.12.1990

*Aggiornamento dei canoni relativi alle licenze di accesso agli impianti distributori di carburanti ubicati lungo la rete varia statale*

*(G.U. n. 58 in data 09.03.1991).*

**NOTA (4):**

*Per determinare la superficie occupata si fa riferimento alle indicazioni di cui alla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 120 del 24/05/01: criteri per la determinazione delle superficie in concessione*

*SUPERFICIE OCCUPATA VIRTUALMENTE Per le concessioni per le quali non può farsi riferimento a superfici effettivamente utilizzate, si adottano i criteri che seguono, salva l'applicazione delle misure minime: a) Cavi e cavidotti interrati: Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del cavo/cavidotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; b) Tubi e condotte interrate/poggiate : Quella definita dalla fascia di suolo che corre lungo l'elemento interrato/poggiato, avente larghezza pari a quella del tubo o della condotta, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; d) Tubi e condotte interrati/poggiate nel/sul fondo del mare: Quella definita dall'ingombro del diametro del tubo o della condotta e degli impianti, manufatti ed opere necessarie per il relativo posizionamento e) Elettrodotti cavi aerei e fasci di cavi aerei: quella definita dalla proiezione al suolo del cavo, del fascio di cavi o dei cavi esterni di un elettrodotto, maggiorata di una fascia di rispetto di metri 0,50 da un lato e dall'altro; f) Pali di sostegno per cavi o fasci di cavi aerei di qualunque sezione: Quella definita dalla superficie del cerchio avente per raggio quello del cerchio che circoscrive il poligono di base del palo, maggiorata di metri 0,50, g) Gavitelli singoli: Quella definita dal cerchio avente il raggio pari alla lunghezza fuori tutto dell'unità maggiorata della lunghezza del cavo e/o nella catena utilizzati per l'ormeggio: h) Cartelloni , insegne pubblicitarie, cartelli di segnalazioni o indicazioni: Quella definita dalla proiezioni al suolo maggiorata di metri 1 per ogni lato*



## Regolamento CCNR

### Allegato B

#### Comune di Trevignano Romano

##### Strade di tipo I (minore rilevanza)

prog	nome
1	Via Adige
2	Via Arno
3	Via Campo le Rose
4	Via dei Cioccati
5	Via del Grecale
6	Via del Libeccio
7	Via del Maestrale
8	Via del Pianoro
9	Via del Porticciolo
10	Via dell'Acquarella
11	Via dell'Isola
12	Via della Cavetta
13	Via della Concarella
14	Via della Foresta Umbra
15	Via della Fungaia
16	Via della Pennacchiera
17	Via della Vaccheria
18	Via dell'Agapanthus
19	Via delle Grotticelle
20	Via dello Sboccatore
21	Via dello Scirocco
22	Via Fonte Cerro
23	Via Fonte Sambuco
24	Via Fonte Tartaruga
25	Via Fonte Termini
26	Via Gran Sasso
27	Via Laguscello
28	Via Le Prata
29	Via Marco Rosso
30	Via Mincio
31	Via Monte Agliano
32	Via Monte Bianco
33	Via Monte Cardeto
34	Via Monte Cervino
35	Via Monte del Mastro
36	Via Monte Fumaiolo
37	Via Monte Livata
38	Via Monte Moscano

39	Via Monte Rosa
40	Via Montecchio
41	Via Po
42	Via Prato Lungo
43	Via Quarto di Fuori
44	Via San Bernardino del Malpasso
45	Via Spiaggia Bella
46	Via Tevere
47	Via Ticino
48	Via Vallicella
<b>Strade di tipo II (maggiore rilevanza)</b>	
prog	nome
1	Via Armando Diaz
2	Via Bernardino Francesconi
3	Via Cairoli
4	Via Capocroce
5	Via C.A. Dalla Chiesa
6	Via Carlo Cipollini
7	Via Colle Fiorito
8	Via Castello
9	Via Cavour
10	Via degli Asinelli
11	Via dei Castani
12	Via dei Platani
13	Via del Grappa
14	Via del Monte
15	Via della Belleria
16	Via della Macchia
17	Via della Madonnella
18	Via della Parrocchia
19	Via della Piana
20	Via della Rena
21	Via della Rocca
22	Via delle Fossette
23	Via delle Grotte
24	Via delle Scalette
25	Via delle Scuole
26	Via di Mezzo Inferiore
27	Via di Mezzo Superiore
28	Via Dogali
29	Via Etruria
30	Via Fontanella
31	Via Fontanella Superiore
32	Via Francesco Crispi
33	Via Francia
34	Via Germania
35	Via Goito

36	Via Londra
37	Via Madrid
38	Via Mario Maffezzoni
39	Via Mazzini
40	Via Monterosi
41	Via Monticello
42	Via Monte Amiata
43	Via Monviso
44	Via Morgante
45	Via Nicola Catena
46	Via Nizza
47	Via Olivetello
48	Via Parigi
49	Via Piero Ginori Conti
50	Via Poggio delle Ginestre
51	Via Regina Margherita
52	Via Rigostano
53	Via Roma
54	Via Romania
55	Via Sabazia
56	Via San Bernardino
57	Via San Filippo
58	Via San Francesco
59	Via San Sebastiano
60	Via Solferino
61	Via Tommaso Silvestri
62	Via Umberto I
63	Via Ungheria
64	Via Vigna Rosa
65	Via Volturmo
66	Viale Giuseppe Garibaldi

**Le strade comunali non comprese nel presente elenco sono considerate ai fini dell'applicazione del CCNR di tipo I (strade di minore rilevanza).**

COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO  
(Provincia di Roma)



IL REVISORE UNICO

Verbale n. del 27/07/2015

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO  
COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO  
CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO.**

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio il il Revisore Unico del Comune Gianluca Pellegrino,

**IL REVISORE**

Premesso che:

- il D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada), che all'art. 27, commi 7 e 8, prevede che le occupazioni del demanio e del patrimonio stradale siano gravate da un canone di concessione non ricognitorio
- in base alla circolare del Ministero delle Finanze n. 43/E del 20.02.1996, il canone non ricognitorio risulterebbe compatibile e cumulabile con il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), attesa la diversa natura giuridica dei due istituti in quanto il canone non ricognitorio, ha natura patrimoniale e trova il suo fondamento nell'esigenza dell'Ente proprietario del suolo di trarre un corrispettivo dall'occupazione e dall'uso esclusivo concessi a terzi (contrattualmente o sulla base di un provvedimento amministrativo), mentre la C.O.S.A.P. ha natura tributaria ed è dovuta all'Ente impositore quando si verificano determinati presupposti che il legislatore ritiene indicatori, seppur indiretti, di capacità contributiva:

Considerato che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie.
- l'art. 42, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di regolamenti;

Atteso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Visti i contenuti del Regolamento in oggetto che, a decorrere dall'anno 2015, disciplina l'applicazione nel Comune di Trevignano Romano del Canone di Concessione Patrimoniale Non Ricognitorio (in breve CCNR) previsto e disciplinato dagli articoli 25, 26 e 27 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Osserva quanto segue:

sebbene la Corte di Cassazione con diverse sentenze ha stabilito che “deve ritenersi legittima la pretesa del Comune diretta ad esigere, per l' occupazione della medesima area pubblica, oltre alla C.O.S.A.P., anche il canone patrimoniale” ed il Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6459/2014 ha sentenziato che tale canone si configura come entrata patrimoniale con la funzione di corrispettivo per l'uso particolare del suolo e del sottosuolo che è accordato al concessionario, sono rinvenibili alcuni orientamenti giurisprudenziali che, pur non mettendo in discussione l'applicazione del canone patrimoniale, pongono alcune questioni sul limite degli importi che lo stesso può assumere;

Raccomandato, quindi, di procedere ad un accertamento prudenziale delle entrate derivanti da tale canone all'esito degli effettivi incassi o, in alternativa, di procedere ad adeguare il FCDE in base all'importo accertato e non incassato;


Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Nei limiti di quanto osservato, rilevato e raccomandato

***ESPRIME PARERE FAVOREVOLE***

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto “APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO”.

IL REVISORE UNICO



Rag. Gianluca PELLEGRINO

---



# COMUNE DI TREVIGNANO ROMANO

Provincia di Roma  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

**Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 31.07.2015**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO CANONE PATRIMONIALE NON RICOGNITORIO E DETERMINAZIONE TARIFFE ANNO 2015.**

## PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario  
Dott.ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, lì

.....

## PARERE DELL'UFFICIO

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole all'approvazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore Economico/Finanziario  
Dott. ssa Barbara Speranzini

Trevignano Romano, lì

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**

(Dott. Massimo Luciani)



**IL SEGRETARIO GENERALE**

(Dott. Walter Gaudio)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

N. 1344

Addi 07.08.2015

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

**IL MESSO COMUNALE**

(Dott. Vincenzo Zisa)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio;

**ATTESTA**

**Che la presente deliberazione:**

a) è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_;

b) è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data \_\_\_\_\_;

c) è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data \_\_\_\_\_;

**Il Segretario Generale  
Dott. Walter Gaudio**